

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

### III<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

### COMUNICATO UFFICIALE N. 088/CGF

(2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 4 dicembre 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

#### I Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Nicolò Schillaci, Prof. Paolo Tartaglia, Avv. Carmine Volpe - Componenti; Dott. Raimondo Catania – Rappresentante dell'A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario

**1) RICORSO DELL'A.S. CASALE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E NEL CAMPIONATO DI APPARTENENZA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 94 TER, COMMA 13, N.O.I.F. E 4, COMMA 1, C.G.S. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO PRESIDENTE (NOTA N. 1450/1315PF08-09/AM/MA DEL 28.9.2009)** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 36/CDN del 16.11.2009)

La C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Casale Calcio S.r.l. di Casale Monferrato (Alessandria) e dispone restituirsi la tassa reclamo.

**2) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL SIG. FRANCO MOTECCHIARINI AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ INFLITTAGLI FINO AL 10.3.2012 SEGUITO GARA PORTO S. ELPIDIO/CALCIO CORRIDONIA DELL'8.3.2008** (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 132 del 9.4.2008)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dal sig. Franco Montecchiarini.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 3) RICORSO VALLEVERDE RICCIONE F.C. AVVERSO LE SANZIONI:**  
- **SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER 4 GARE EFFETTIVE DA DISPUTARSI A PORTE CHIUSE;**  
- **AMMENDA DI € 3.000,00 ALLA RECLAMANTE, SEGUITO GARA VALLEVERDE RICCIONE/BOCA PIETRI CARPI DEL 15.11.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 74 del 18.11.2009)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Valleverde Riccione S.r.l. di Riccione (Rimini) riduce la sanzione della squalifica del campo di giuoco con disputa a porte chiuse a 3 gare effettive. Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**II Collegio composto dai Signori:**

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Alessandro Luciano, Prof. Paolo Tartaglia, Avv. Carmine Volpe - Componenti; Dott. Raimondo Catania – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

- 4) RICORSO POL. BUDONI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MARCO FARRIS SEGUITO GARA BUDONI/ARZACHENA DEL 18.11.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 75 del 19.11.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Pol. Budoni di Budoni (Olbia –Tempio). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 5) RICORSO S.S.D. CHIETI CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:**  
- **DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER 3 GARE EFFETTIVE DA DISPUTARSI A PORTE CHIUSE;**  
- **DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 ALLA RECLAMANTE, SEGUITO GARA CHIETI/CIVITANOVESE DEL 15.11.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 74 del 18.11.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. Chieti Calcio S.r.l. di Chieti. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Sanino

**Publicato in Roma il 4 dicembre 2009**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete